



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 50 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: L.R. 11.11.2009, N. 19, ART. 29 E D.P.REG. 20.01.2012, N. 018/PRES. APPROVAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	MIOTTI GIUSEPPE	A
BURELLI ALDO	P	BULFONE DOMENICO	P
QUAGLIARO CARLO	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	P
TOTIS TERESA	P	SIALINO RAFFAELLA	P
PECILE CHIARA	P	BERTOLI MAURIZIO	P
TOMAI GIOVANNI	P	BRUNO NINO	P
DREOSSI MARTINA	P	BERTUZZI LEANDRO	P
DI BIN ELISA	P	PERES BRUNO	A
ZANNIER ANNA	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: L.R. 11.11.2009, N. 19, ART. 29 E D.P.REG. 20.01.2012, N. 018/PRES. APPROVAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, sulla base della previgente normativa (L.R. n. 52/1991 e D.P.G.R n. 0139/1997/Pres.), il Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 18.12.1997, e successive deliberazioni di indirizzo per lo scomputo (n. 26 del 27.04.2005) e integrazione per destinazioni particolari (n. 57 del 04.07.2005), ha approvato le tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da corrispondere per il rilascio degli atti abilitativi edilizi, oneri attualmente ancora in vigore;

VISTA la Legge Regionale 11.11. 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", con particolare riguardo agli articoli 29, 30, 31 e 32, nonché il Capo II del "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009", approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012 e s.m.i, che, sostituendo il precedente quadro normativo in materia, disciplina gli adempimenti e le modalità di calcolo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire;

RICORDATO che gli oneri da corrispondere per il rilascio del titolo abilitativo (ora denominati per legge "contributo di costruzione"), sono costituiti da due componenti: la prima, di natura contributiva, afferente alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie (realizzazione delle opere e acquisizione delle relative aree), quale concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti dall'incremento del carico urbanistico e la seconda, di natura impositiva, afferente al costo di costruzione che deriva dall'aumento della capacità contributiva del titolare dell'opera, in ragione dell'accrescimento del proprio patrimonio immobiliare;

RITENUTO di adempiere a quanto prescritto, specificatamente dall'articolo 29, comma 5, della Legge Regionale 11.11.2009 n. 19, determinando le nuove incidenze degli oneri sulle opere di urbanizzazione, nonché sul costo di costruzione e assumendo tutti gli altri adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo soprarichiamato, in sostituzione di quanto già approvato con le richiamate deliberazioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, analogamente alle precedenti disposizioni, la nuova normativa regionale stabilisce, in modo generalizzato e valevole per tutti i Comuni della Regione, le modalità di calcolo degli oneri, mentre, per quanto riguarda i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per gli oneri di urbanizzazione, nonché i valori unitari degli interventi e le relative percentuali per il contributo sul costo di costruzione, gli stessi sono definiti in modo differenziato sulla base della dimensione demografica dei Comuni e della loro appartenenza geografica tra Comuni montani e non montani;

RILEVATO che, fermo restando la necessità di recepire tutti i valori tabellari corrispondenti alla classe demografica e quella geografica, la richiamata nuova normativa regionale demanda al Consiglio Comunale la facoltà di assumere le seguenti determinazioni:

- a) art. 13, commi 1 e 2, del richiamato Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012 e s.m.i.:
 - comma 1: *"Tenuto conto dell'attuale delicata situazione del comparto edilizio in Regione, i valori contenuti nella tabella 1 allegato C al presente provvedimento possono essere ridotti, a scelta del Consiglio Comunale, fino al massimo del 30%",*

- comma 2: "...la deliberazione di cui al comma 1 determina le modalità per allineare i valori tabellari a quanto previsto dalla tabella 1 allegato C del presente regolamento...";
- b) art. 6, comma 1, del Regolamento: "Per la determinazione del contributo complessivo ... si fa riferimento ai valori, coefficienti, percentuali e criteri ..., con l'eventuale applicazione con delibera del Consiglio comunale...dei coefficienti correttivi distinti per zone omogenee...nonché per tipi di intervento di cui all'Allegato C, Tabella n. 3",
- c) art. 29, comma 6, della L.R. n. 19/2009: "La deliberazione del Consiglio comunale ...determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione degli interventi previsti dal comma 2",
- d) art. 30, comma 3, della L.R. n. 19/2009: "Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti ... prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore",
- e) art. 30, comma 4 della L.R. n. 19/2009: "Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo",
- f) art. 29, comma 3 della L.R. n. 19/2009: "La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune",
- g) art. 29, comma 4, della L.R. n. 19/2009: "La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e garanzie stabilite dal Comune";

RITENUTO che per gli adempimenti di cui sopra si possano esprimere le seguenti valutazioni e considerazioni in ordine ai precedenti punti:

- a) in sede di prima applicazione e fino a una migliore definizione nel tempo dell'evoluzione dell'andamento dell'attività edilizia, al fine di tener conto dell'attuale fase congiunturale senza privare il bilancio comunale di importanti e imprescindibili risorse in entrata, può assumersi una riduzione del 30% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C del Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012, a tutti gli interventi edilizi ad esclusione del direzionale, artigianale e industriale, con riallineamento dei valori tabellari per il quinquennio di riferimento con la seguente modalità:
1. riduzione del 30% per il resto del 2017, 2018 e 2019
 2. riduzione del 20% per il 2020
 4. a regime dall'1.1.2021;
- b) per le stesse motivazioni di cui sopra i coefficienti correttivi riferiti possono essere assunti al valore di massima riduzione, per tutte le destinazioni d'uso;
- c) considerato che i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primarie sia secondarie, ricadono comunque in capo all'Amministrazione, e che quindi, ove dette opere venissero realizzate dal privato, il Comune ne beneficerebbe in termini di costi di progettazione e di economie procedurali (appalto, affidamento, controllo ecc.), ma dato anche atto della diversa natura dei due oneri (contributiva per gli oneri di urbanizzazione e impositiva per quanto riguarda il costo di costruzione), potrebbe non consigliare di ammettere una completa compensazione tra gli stessi, in quanto questo comporterebbe la "rinuncia" a un introito, con possibili complicazioni di regolamentazione e rendicontazione

- finanziaria, avendo i due oneri un quadro di riferimento legislativo diverso, si ritiene opportuno ammettere la completa compensazione (percentuale del 100%) per i soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione del costo di costruzione;
- d) il punto di riferimento è da ritenersi superato dall'intervenuta normativa in tema di fonti rinnovabili, in quanto l'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (efficienza energetica negli edifici) impone l'obbligo di integrare gli impianti di produzione di energia con alimentazione da fonti rinnovabili e pertanto, quanto prima oggetto di incentivazione in quanto assunto su base volontaria, allo stato attuale è divenuto obbligatorio;
 - e) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha abrogato la L.R. 23/2005 "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile" e conseguentemente il "Protocollo VEA" che ne disciplinava i contenuti, per cui non vi sono definizioni e contenuti univoci del concetto di "edilizia sostenibile";
 - f) non si ritiene di modificare quanto già deliberato dall'Amministrazione comunale in applicazione della previgente normativa, alterando procedure, modalità e garanzie già codificate e funzionanti che di seguito si riportano:
 - versamento al momento del ritiro del permesso di costruire oppure, su richiesta dell'interessato, rateizzati come segue:
 - a) 30% al ritiro del permesso di costruire
 - b) 10% alla data di inizio dei lavori
 - c) 60% entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire.
 - g) non si ritiene di modificare quanto già deliberato dall'Amministrazione comunale in applicazione della previgente normativa, alterando procedure, modalità e garanzie già codificate e funzionanti che di seguito si riportano:
 - versamento al momento del ritiro del permesso di costruire oppure, su richiesta dell'interessato, rateizzati come segue:
 - d) 30% al ritiro del permesso di costruire
 - e) 10% alla data di inizio dei lavori
 - f) 60% entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire.

RITENUTO, secondo quanto stabilito alla lettera c) del precedente punto, di adottare un prezzario univoco al fine della valutazione del costo delle opere di urbanizzazione scomputabili e di individuare tale strumento nel "Prezzario regionale dei lavori pubblici" edito dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'art. 6, comma 7 del sopra indicato Regolamento, che prevede che il Consiglio comunale "*...può prevedere la monetizzazione degli standard qualora gli stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un'area esterna a quella di pertinenza dell'intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l'irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all'intervento assentito*";

CONSIDERATO che la suddetta disposizione deve essere intesa nel senso che per i casi in cui lo strumento urbanistico preveda espressamente di subordinare il rilascio dell'atto abilitativo edilizio alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione (standard), il Comune può o meno consentire al titolare del titolo abilitativo, la facoltà di derogare alle condizioni previste dalla norma, alla necessità di realizzare e cedere le opere di urbanizzazione imposta dalle strumento urbanistico, scomputando il relativo costo dagli "oneri tabellari";

RITENUTO opportuno di acconsentire tale facoltà, al fine di favorire l'insediamento all'interno delle parti più centrali dei centri abitati di quelle attività che, pur non avendo una disponibilità di aree per i propri servizi primari (standard) all'interno del lotto, assicurano quel minimo di vitalità e servizi essenziali ai nuclei abitati che li pone in una accettabile competizione con gli insediamenti commerciali e direzionali posti al di fuori degli stessi;

VISTO l'art. 6, comma 6, del sopra richiamato Regolamento, che prevede che *"Nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, in assenza di determinazione dei coefficienti correttivi in sede comunale ..si applicano i coefficienti correttivi massimi per tipologia di intervento e destinazione d'uso individuati per la zona impropria nell'Allegato C Tabella n. 3"*;

RITENUTO al riguardo preliminarmente di definire che per "interventi in zona impropria" si deve intendere quelli per i quali la tabella 3 di cui sopra non ne definisce nelle varie zone omogenee i coefficienti correttivi;

DATO ATTO che relativamente agli impianti di distribuzione carburanti non risulta chiara la metodologia di applicazione dei disposti di cui sopra e non risulta esplicitata quale superficie sia soggetta al calcolo del contributo di costruzione e a quale destinazione d'uso riferirla;

RITENUTO fare riferimento, per i valori da attribuire a tali impianti, alle categorie di destinazioni simili o assimilabili, pertanto alla attività commerciale al dettaglio;

RITENUTO inoltre necessario, per detti impianti, specificare che la superficie imponibile corrisponde alla superficie imponibile dei fabbricati e delle strutture, incluse quelle interessate da attività commerciali integrative e servizi accessori (locali per l'attività del gestore, servizi gestiti di car-sharing, attività di servizio riguardanti i veicoli quali servizi di autofficina, elettrauto, gommista, lavaggio e pulizia dei mezzi e simili) oltre alla superficie coperta, anche se priva di muratura perimetrale, delle eventuali pensiline a copertura delle colonnine di erogazione, corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale della superficie della copertura medesima;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

VISTI

- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. 11.11.2009, n. 19;
- il *"Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009"* approvato con D.P.Reg. 018/Pres del 20.01.2012;

UDITA l'illustrazione del Responsabile del servizio arch. Martina e del competente assessore Bulfone, si apre la discussione durante la quale intervengono:

- il consigliere D'Orlandi il quale rileva come sarebbe opportuna una riflessione sulla linea che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere: si vuole favorire il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente o incentivare il consumo di suolo? Il territorio comunale abbonda di edifici non utilizzati ed, ormai, in stato di degrado; l'abbattimento in egual misura degli oneri per qualsiasi intervento non agevola le ristrutturazioni;
- il consigliere Bruno che rende la seguente dichiarazione "in considerazione della generale sofferenza dell'edilizia il quadro normativo regionale in materia pur

fissando dei paletti lascia ai comuni ampi spazi di manovra nella determinazione dei contributi previsti per il rilascio del permesso di costruire. Importante riteniamo la possibilità, su richiesta della parte interessata, è la rateizzazione in 3 rate oltre alla riduzione del 30% dei valori tabellari per i primi 3 anni dalla sua applicazione. Riteniamo quindi congrua l'applicazione e la determinazione del contributo di costruzione";

- il viceSindaco Burelli il quale rileva che, seppur in un quadro normativo confuso e contraddittorio, già norme fiscali e contributive agevolano interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente;

Esaurita la discussione, la proposta è posta in votazione il cui esito così si riassume

PRESENTI 15, assenti 2 (Miotti, Peres)

VOTI FAVOREVOLI 12

ASTENUTI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli),

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente atto.
2. Di revocare le precedenti deliberazioni consiliari n. 77 del 18.12.1997, n. 26 del 27.04.2005 e n. 57 del 04.07.2005.
3. Di fissare i valori unitari degli oneri di urbanizzazione secondo quanto stabilito dalla tabella 1 - allegato C - del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009.
4. Di fissare i valori unitari per la determinazione del costo di costruzione secondo quanto stabilito dalle tabelle 2 e 4 - allegato C - Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009.
5. Di fissare i coefficienti minimi di correzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto indicato dalla tabella 3, allegato C - Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009.
6. Di fissare in via di prima applicazione la riduzione prevista all'art. 13 del Decreto del Presidente della Regione 20.01.2012, n. 018/Pres. per tutti gli interventi ad esclusione del direzionale, artigianale ed industriale, secondo la seguente modalità di allineamento dei valori tabellari a quanto previsto dalla tabella 1), allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) riduzione del 30% per il resto del 2017, per il 2018 e per il 2019;
 - b) riduzione del 20% per il 2020;
 - d) a regime dal 1.1.2021.
7. Di non applicare, per le motivazioni di cui in premessa, le riduzioni di cui all'art. 30, comma 3, della L.R. n. 19/2009.
8. Di non applicare, per le motivazioni di cui in premessa, le riduzioni di cui all'art. 30, comma 4, della L.R. n. 19/2009.
9. Di stabilire che, in attuazione dell'art. 29, commi 3 e 4, della L.R. 19/2009 ed in continuità con le procedure sinora svolte, i contributi previsti per il rilascio del permesso di costruire (sia oneri di urbanizzazione sia costo di costruzione), vengano versati al momento del ritiro del permesso di costruire oppure, su richiesta dell'interessato, rateizzati come segue:

- a. 30% al ritiro del permesso di costruire
- b. 10% alla data di inizio dei lavori
- c. 60% entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire.

Nell'ipotesi di corresponsione del contributo di costruzione in più soluzioni, prima del ritiro dell'atto abilitativo dovrà essere presentata apposita garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, a favore del Comune di Fagagna e con validità indeterminata, da parte di istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

- 10.** Di consentire la monetizzazione degli standard solamente qualora gli stessi non siano reperibili in un'area esterna a quella di pertinenza dell'intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l'irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all'intervento assentito.
- 11.** Di applicare, nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, i coefficienti correttivi massimi per tipologia di intervento e destinazione d'uso individuati per la zona impropria nella tabella 3 - allegato C - Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009.
- 12.** Di consentire, nel caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 19/2009 la compensazione completa (percentuale del 100%) esclusivamente per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione del costo di costruzione.
- 13.** Di adottare, al fine della valutazione del costo delle opere di urbanizzazione scomputabili, il "Prezziario regionale dei lavori pubblici" edito dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 14.** Di definire che gli impianti di distribuzione carburanti vengano assimilati, relativamente alla destinazione d'uso, alla attività commerciale al dettaglio e che la superficie imponibile corrisponde alla superficie imponibile dei fabbricati e delle strutture, incluse quelle interessate da attività commerciali integrative e servizi accessori (locali per l'attività del gestore, servizi gestiti di car-sharing, attività di servizio riguardanti i veicoli quali servizi di autofficina, elettrauto, gommista, lavaggio e pulizia dei mezzi e simili) oltre alla superficie coperta, anche se priva di muratura perimetrale, delle eventuali pensiline a copertura delle colonnine di erogazione, corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale della superficie della copertura medesima.
- 15.** Di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le tabelle parametriche di cui all'allegato "C" del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009.
- 16.** Il rinvio alle Tabelle dell'Allegato C al "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009", approvato con D.P.Reg. 018/Pres del 20.01.2012 si intende effettuato al testo vigente delle medesime.
- 17.** Di dare atto, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della L.R. 19/2009, che con l'approvazione della presente deliberazione trovano applicazione le definizioni dei parametri e delle destinazioni d'uso di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 1 e art. 5, della L.R. 19/2009.
- 18.** Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Successivamente con separata votazione:

PRESENTI 15, assenti 2 (Miotti, Peres)

VOTI FAVOREVOLI 12

ASTENUTI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario

F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 del 20-11-2017

**Oggetto: L.R. 11.11.2009, N. 19, ART. 29 E D.P.REG. 20.01.2012, N. 018/PRES.
APPROVAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1083.

COMUNE DI FAGAGNA li
24-11-2017

L' INCARICATO

F.to Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 del 20-11-2017

**Oggetto: L.R. 11.11.2009, N. 19, ART. 29 E D.P.REG. 20.01.2012, N. 018/PRES.
APPROVAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
24-11-2017

Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa